



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentii	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 14 marzo 2017 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota del giorno 25 febbraio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Ricengo ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Giovanni Guida;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Ricengo, dopo aver ricostruito il dibattito pretorio in merito all'interpretazione dell'art.1, comma 136, della Legge n. 56/2014 in tema di rideterminazione degli oneri connessi allo *status* di amministratore locale, chiede di sapere dalla Sezione se *“l'affermazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie (non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M.*

119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005) contrasta, oppure no, con l'articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014, che stabilisce che occorre rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente? Inoltre, nel caso in cui la rideterminazione non comprendesse le indennità di funzione degli amministratori, è possibile ipotizzare un'efficacia retroattiva dell'interpretazione della Corte, in riferimento a quanto precedentemente decurtato? In altri termini, se le indennità di funzione sono state decurtate, in aderenza alla pregressa interpretazione, è possibile ora restituire quanto non corrisposto?".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.

1.2. Di contro, la stessa non appare parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo. Preliminarmente deve evidenziarsi come la materia su cui verte la richiesta in esame è stata oggetto di un recente parere di questa Sezione (n. 24 del 15/02/2017), rispetto al quale non vi è ragione di discostarsi. La presente richiesta non appare, in vero, valutabile nel merito tenuto conto della sua precipua formulazione, in quanto mira ad ottenere una sorta di interpretazione del *dictum* di altra Sezione di questa Corte del tutto estranea al sistema (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 146/2006/PAR; n. 210/2014/PAR) e che determinerebbe, peraltro, un'interferenza con le funzioni intestate a quest'ultima Sezione (cfr. deliberazioni di questa Sezione n.421/2016/PAR. n. 180/2016/PAR, n. 214/2016/PAR e n. 290/2016/PAR).

Al riguardo giova, infine, ricordare come il Legislatore abbia di recente (cfr. art. 10-bis del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, che ha modificato l'art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131) introdotto la "*facoltà delle associazioni rappresentative delle Regioni e delle Province autonome, nonché dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione delle autonomie*", che "*si pronuncia con effetto conformativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo, sulla base delle attribuzioni derivanti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, per le finalità normativamente esplicitate di prevenzione e definizione di contrasti interpretativi, nonché di risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza*" (deliberazione della Sezione Autonomie n. 32/SEZAUT/2016/INPR).

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in narrazione.

Il Relatore

(dott. Giovanni Guida)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il 15/03/2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)